

Prot. n. 4244/S.G.

Roma, 28 maggio 2019

- Al Dott. **Massimo PARISI**  
Direttore Generale del Personale  
E delle Risorse  
Dipartimento Amm. Penitenziaria  
ROMA
- E p.c.  
Al Pres. **Francesco BASENTINI**  
Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
ROMA
- Alla Dott.ssa **Lina Di DOMENICO**  
Vice Capo del Dipartimento  
Dell'Amministrazione Penitenziaria  
ROMA
- Alla Dott.ssa **Ida DEL GROSSO**  
Direttore dell'Ufficio  
Per le relazioni Sindacali  
Dipartimento Amm. Penitenziaria  
ROMA
- Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe  
LORO SEDE

**Oggetto: Decreto del Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017: “Regolamento recante modalità di svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001”.**

**Rif. nota G-DAP 0013808 del 15 gennaio 2018**

*Esimio Direttore Generale*

Già con nota n. 1619/S.G. del 26 febbraio 2019 (che per facilità di ricerca si allega in copia), ad oggi priva di riscontro, questa Segreteria Generale tornava sull'argomento dello svolgimento delle visite fiscali di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la funzione pubblica, n.206/2017.

La questione, ancora tutta da definire nonostante il notevole lasso di tempo dall'entrata in vigore della disciplina innanzi citata, risiede nella disomogeneità registrata sul territorio nazionale in fatto di visite fiscali ed eventuali cause di esclusione.

Come è noto, il DM 206/2017 – per i profili che qui rilevano - ha modificato il previgente elenco delle cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità in tema di assenza per patologia dipendente da causa di servizio, circoscrivendola alle ipotesi in cui essa (causa di servizio) abbia dato luogo ad ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 Dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto.

Giova rappresentare che, immediatamente dopo l'emanazione del DM in questione, sia l'Amministrazione Penitenziaria (nota del 15 gennaio 2018) sia l'INPS (messaggio n.1399 del 29.03.2018) hanno parlato di “non applicazione” della normativa (o almeno di una parte di essa) ad una determinata categoria di lavoratori, fra cui la Polizia Penitenziaria. L'Istituto di Previdenza aveva anche affermato la sussistenza *in fieri* di “*approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti...*”.

Nessun altro atto di indirizzo e coordinamento da allora è stato prodotto, sì da determinarsi sul territorio – in ragione delle difficoltà interpretative registrate – una disomogeneità in tema di reperibilità quando l'assenza di derivata da una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, a prescindere dall'ascrivibilità a tabella.

Per quanto in narrativa, si sollecita l'emanazione di disposizioni univoche sul punto.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti

**Dott. Roberto SANTINI**  
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe

